

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07338/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7338 del 2025, proposto da
Gennaro Caiazza, rappresentato e difeso dall'Avvocato Danilo Granata, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Commissione
Interministeriale Ripam, Associazione Formez Pa, Commissione Esaminatrice, non
costituiti in giudizio;

nei confronti

Eugenia Mandarinò, Riccardo Nesca, Paola Agnese Giselda Iannicelli, Victoria
Maria Caterina Miglietti, Teresa Langella, Simona De Costanzo, non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura
cautelare anche monocratica,*

- 1) della Graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 (trecentoottantuno) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, per quanto attiene ai n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), per come validata in data 24.04.2025 e per come pubblicata sul Portale InPA il 30.04.2025, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse;
 - 2) della relativa Graduatoria di merito, nonché del relativo decreto di approvazione, sebbene allo stato non conosciuti in quanto non pubblici;
 - 3) dei verbali di valutazione dei titoli (di servizio) del ricorrente;
 - 4) dell'elenco dei riservatari fornito a seguito dell'accesso, nelle parti di interesse;
 - 5) della griglia di valutazione titoli fornita a seguito dell'accesso, nelle parti di interesse;
 - 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione, di scelta delle sedi dei candidati vincitori, nelle parti lesive ed eventualmente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. ogni atto dell'istruttoria sottesa alla valutazione dei titoli del ricorrente; e. se necessario, del riscontro fornito all'accesso agli atti presentato;
- con conseguente condanna
nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza,
al riesame del punteggio di parte ricorrente in relazione ai titoli dichiarati con
conseguente ricollocazione tra i vincitori del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Ritenuto che il dedotto pregiudizio posto a fondamento dell'istanza in esame non sia tale da non poter attendere la decisione in sede collegiale, all'esito della quale, vagliato il *fumus boni juris*, la Sezione potrà eventualmente accordare la misura cautelare idonea all'inserimento con riserva in graduatoria del ricorrente;

Ritenuto, tuttavia, nella valutazione degli interessi contrapposti, di dover disporre l'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. in modo da poter fissare la camera di consiglio dell'8 luglio 2025 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

Ritenuto infine, in accoglimento di puntuale istanza di parte, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del

presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da

quest'ultima;

P.Q.M.

- RESPINGE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 luglio 2024;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO